



Prot.

Ordine dei Geologi della Regione Umbria  
Alla c.a. Presidente  
Dott. Geol. Filippo Guidobaldi

Via Martiri dei Lager, 58  
06128 Perugia

PEC: [geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it](mailto:geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it)

**Oggetto: Incompatibilità contributo per indagini geognostiche**

Riscontro alla vs. nota prot. 1642 del 22/08/2018 (ns. prot. PEC n. 0014098-2018)

Egr. Presidente,

con riferimento alla nota richiamata in oggetto e all'incontro richiesto, tenutosi in data 31/8 u.s., si riportano le considerazioni che seguono che trovano riscontro nella disciplina prevista dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, (le NTC18 – D.M. 17/01/2018 – hanno confermato la *ratio* del precedente testo normativo di cui al D.M. 14/01/2008).

Giova ricordare i contenuti del punto 6.2.1 delle NTC18, il quale reca: “[...] *La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito deve comprendere la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio, descritti e sintetizzati dal modello geologico di riferimento. In funzione del tipo di opera, di intervento e della complessità del contesto geologico nel quale si inserisce l'opera, specifiche indagini saranno finalizzate alla documentata ricostruzione del modello geologico.*”

Servizio Ricostruzione Privata  
Sisma 2016

**Il Dirigente**  
**Francesca Pazzaglia**


**U.S.R. - Ufficio Speciale**  
**Ricostruzione Umbria**

TEL. +39 0742 630735  
CELL.  
MAIL [fpazzaglia@regione.umbria.it](mailto:fpazzaglia@regione.umbria.it)

SEZIONE:  
Erogazione Contributi Privati

**Il Responsabile**  
**Gianluca Fagotti**

TEL. +39 0742 630763  
MAIL [gfagotti@regione.umbria.it](mailto:gfagotti@regione.umbria.it)



E ancora: *“Il modello geologico deve essere sviluppato in modo da costituire elemento di riferimento per il progettista per inquadrare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche”*.

Da quanto sopra si deduce che il modello geologico è il risultato di un'attività condotta dal professionista geologo, affinché il progettista dell'opera possa acquisire tutti i dati per la definizione delle necessarie indagini geotecniche. Infatti, se da un lato la ricerca e lo studio della caratterizzazione geologica muove dalla valutazione di aree e volumi del sottosuolo di estensione rilevante, dall'altro poi le considerazioni conclusive dell'indagine focalizzano l'attenzione su volumi ritenuti, in accordo con il progettista, significativi in termini di interazione terreno-struttura, nei confronti dell'opera da realizzare.

**Lo stretto connubio tra le due attività - l'una che porta alla definizione del modello geologico e l'altra del modello geotecnico, associata alla sinergia degli intenti delle due figure professionali - è acclarata e ritenuta imprescindibile dalla norma medesima.**

In sostanza si può ritenere che il geologo è uno degli artefici della “progettazione” (anzi il primo progettista ad occuparsi dell'opera medesima), nell'accezione propria del termine, vale a dire come attività promossa ai fini della realizzazione dell'oggetto scopo dell'attività medesima: infatti è dalle risultanze di questo primo studio, che ha “pensato” e “progettato” il geologo, che poi muovono i successivi atti progettuali, ferma restando la possibilità del progettista di chiedere approfondimenti geologici con ulteriori indagini e accertamenti che concorrano alla migliore definizione del modello geotecnico.

Potendosi quindi intendere la figura del geologo come uno degli attori della progettazione dell'intervento, nel caso degli interventi finanziati di ricostruzione privata a seguito del sisma 2016, anche alla sua prestazione professionale devono applicarsi le disposizioni di cui all'art. 34 del D.lgs 189/2016. Pertanto la dichiarazione autocertificativa, introdotta per questa fattispecie dall'O.C. n. 46/2017 a modifica delle ordinanze n. 8/2016, n. 13/2017 e n. 19/2017, che prevede: *“il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse”*, deve necessariamente essere resa anche dal geologo.

Sulla base di tali considerazioni, qualora il professionista geologo coincidesse con il soggetto che esegue le indagini geognostiche utilizzando mezzi e materiali propri ovvero con il legale



VICE COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
SISMA 2016

UFFICIO SPECIALE  
RICOSTRUZIONE UMBRIA  
U.S.R. UMBRIA



rappresentante dell'impresa esecutrice, **non può essere riconosciuto al medesimo alcun compenso per dette indagini**, non potendo egli rendere nel caso di specie la dichiarazione autocertificativa prevista per legge.

Cordiali saluti

*Il Dirigente*  
*Francesca Pazzaglia*

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
dell'U.S.R. Umbria